

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1797

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORLANDO, SCRIVANI, STANISCIÀ**
e **CORVINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 1995

Modifica all'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
in materia di istituzione di nuove province e proroga
dei termini previsti dall'articolo 63 della stessa legge

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante «Ordinamento delle autonomie locali» definisce i criteri ed i parametri per la creazione di nuove province.

Nello specifico, alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 16 si afferma che: «di norma, la popolazione delle province risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere inferiore ai 200.000 abitanti».

Il solo parametro demografico nell'attuale normativa può però produrre l'effetto paradossale di istituire province certamente con un numero di abitanti vicino ai 200.000, ma a volte con scarsissimo territorio. Infatti, mentre nelle zone di pianura intorno ad una città di media grandezza si possono facilmente aggregare pochi comuni e creare delle micro-province con evidenti ripercussioni negative sulla finanza pubblica, nelle zone di montagna generalmente caratterizzate da una bassa densità demografica e da numerosi piccoli comuni su territori molto ampi, diventa quasi impossibile raggiungere i 200.000 abitanti previsti dalla citata legge n. 142 del 1990. In verità, la Commissione affari costituzionali del Senato della Repubblica, in sede di esame della legge, aveva raccomandato una interpretazione elastica verso le aree montane suggerendo una compensazione tra popolazione e territorio, così

che dove era scarsa la popolazione potesse supplire l'ampiezza territoriale.

Il presente disegno di legge ha fatto proprie queste indicazioni introducendo i due parametri dell'estensione del territorio e del numero di almeno trenta comuni per l'istituzione di nuove province.

C'è da sottolineare, inoltre, il principio ispiratore dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che giustifica l'istituzione di nuove province per favorire un riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio e le aree montane necessitano più di quelle di pianura di una nuova organizzazione territoriale che valorizzi le attività produttive e culturali già esistenti e quelle potenziali.

L'articolo 2 del presente disegno di legge stabilisce il differimento dei termini, già fissati all'articolo 63 della citata legge n. 142 del 1990, per l'esercizio della delega per l'istituzione delle nuove province, al 31 dicembre 1996. Si ritiene questo periodo sufficiente per l'istituzione delle sette nuove province che alla data del 31 dicembre 1990, come stabilito tassativamente dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, hanno perfezionato l'atto di approvazione da parte delle regioni, superando le difficoltà finanziarie e gli ostacoli dovuti a rilevanti scadenze istituzionali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituita dalla seguente:

«e) il numero dei comuni delle province risultanti dalle modificazioni territoriali deve essere almeno di trenta e, di norma, la popolazione ed il territorio non devono essere inferiori, rispettivamente, a 200.000 abitanti ed a 500 chilometri quadrati; in deroga, nelle aree prevalentemente montane la minore popolazione deve essere compensata da un territorio proporzionalmente più ampio;».

Art. 2.

1. I termini di cui all'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, già differiti al 31 dicembre 1994 dalla legge 2 novembre 1993, n. 436, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1996.

